



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO n. 463 del 22 giugno 2023

Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante *"Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"*,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2020, n. 77;

Visto il Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge il 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

Considerato che lo strumento di cessione dei crediti rappresenta un elemento strategico per dare seguito alle opere di ricostruzione dei comuni colpiti dal Sisma a far data dal 24 agosto 2016;

Considerato che nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il Commissario Straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di accordi, intese o protocolli con primari istituti di credito al fine di agevolare la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2020, n. 77, cosiddetto “Superbonus” e comunque ogni altra misura idonea a garantire la riparazione e la ricostruzione a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Considerato che i contenuti, le forme e il riparto di compiti per ciascuna attività sono regolati dall'accordo pervenuto in data 22 giugno 2023 alla Struttura Commissariale, all'interno dei quali sono indicate le modalità attuative;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di avviare un rapporto di collaborazione volto a favorire la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati nei comuni della quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e che l'esercizio del rapporto di collaborazione sopra indicate venga disciplinato da apposito Protocollo d'intesa stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo ed Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. ;

Ritenuto, quindi, necessario, per le ragioni suesposte, procedere all'approvazione del suddetto Protocollo in vista della sottoscrizione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETA

- di approvare e procedere alla conseguente sottoscrizione del Protocollo d'intesa, pervenuto in data 22 giugno 2023, tra il Commissario Straordinario del Governo e Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 (Gruppo IVA MPS 01483500524 - codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526, Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6), allegato al presente decreto sotto la lettera a) che ne costituisce parte integrante;
- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Protocollo di Intesa

tra

Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma, piazza Colonna 366, nella persona del Sen. Avv. Guido Castelli, nella qualità di Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di seguito denominato "Commissario Straordinario"

e

Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena n. 00884060526, Gruppo IVA MPS – partita IVA 01483500524, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6), iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Luigi Lovaglio, di seguito denominata "MPS" o la "Banca"

e, se nominate congiuntamente, "Le Parti".

Premesso che

- a) MPS è un soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria, regolarmente iscritto all'albo delle banche autorizzate tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico Bancario" o "TUB");



- b) il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, nell'esercizio delle funzioni per legge attribuite, ha motivato interesse al raggiungimento di intese con primari istituti di credito al fine di favorire la cessione dei crediti di imposta per l'attuazione dei benefici fiscali, di cui al successivo paragrafo c), negli interventi della ricostruzione e a tale fine può fornire l'elenco di imprese cessionarie del credito corrispondente all'Anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e seguenti del DL 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 (nel prosieguo "Imprese in Anagrafe"), (Allegato A "Imprese in Anagrafe");
- c) con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. Decreto Rilancio (in seguito, il "Decreto") sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 del Decreto e con la Legge n. 234 del 30.12.2021 dall'art. 1, comma 29, lett. d) è stata prorogata la vigenza di tali misure fino al 31 dicembre 2025;
- d) MPS intende mettere a disposizione delle aziende cessionarie del credito di cui all'allegato "A" (di seguito "Imprese in Anagrafe") le soluzioni più innanzi specificate (di seguito "i Prodotti") ed ulteriormente dettagliate nell'Allegato "B", volte al sostegno dei bisogni delle imprese in coerenza con quanto previsto dal Decreto, attraverso lo strumento della cessione dei crediti di imposta;
- e) Il Commissario Straordinario intende promuovere attività di sostegno alle "Imprese in Anagrafe" affinché queste ultime possano beneficiare dei Prodotti al fine esclusivo e tassativo della realizzazione degli interventi della ricostruzione privata previsti dal decreto legge n.189 del 2016;
- f) le Parti intendono definire termini e modalità con cui realizzare la collaborazione di cui al presente protocollo di intesa, disciplinando in particolare i reciproci rapporti;
- g) il presente protocollo di intesa annulla e sostituisce ogni eventuale precedente contratto con analoghi contenuti sottoscritto tra le Parti.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

Premesse ed allegati



Quanto contenuto nelle premesse, nell'allegato "A" e nell'Allegato "B" (incluse le eventuali future integrazioni e/o modifiche allo stesso) costituisce parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2

Oggetto del protocollo di intesa

2.1 Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione fra le stesse, senza vincoli di esclusiva, individuando i Prodotti, definiti e illustrati nell'Allegato "B", offerti da MPS a cui potrebbero essere interessate le Imprese in Anagrafe, per rispondere al bisogno di rendere liquidi i crediti di imposta, acquisiti tramite lo sconto in fattura, ottimizzando l'esposizione finanziaria e concorrendo al rafforzamento patrimoniale delle imprese cessionarie dei crediti, di cui all'allegato "A", ai fini esclusivi e tassativi della realizzazione degli interventi di ricostruzione privata previsti dal decreto legge n.189 del 2016 come convertito in legge.

L'elenco di cui all'allegato A non è modificabile, salvo variazioni da accettare da entrambe le Parti mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC.

2.2 Attraverso il presente protocollo di intesa, le Imprese in Anagrafe hanno la facoltà di presentare la richiesta di cessione dei crediti di imposta a MPS, che la valuterà a propria insindacabile discrezione, entro il 31/12/2025, fino alla concorrenza del *plafond* definito (limite massimo), pari a 200.000.000 €.

2.3 Sono oggetto del protocollo di intesa tutti i crediti di imposta associati agli interventi edilizi realizzati ai sensi del citato decreto legge n.189 del 2016 previsti dai Prodotti illustrati nell'Allegato "B".

2.4 Al fine di supportare le Imprese in Anagrafe nella complessa attività di raccolta e analisi della documentazione prevista dal Decreto, nonché per l'esecuzione degli adempimenti necessari alla cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, la Banca mette a disposizione delle medesime Imprese in Anagrafe:

- la consulenza dell'*advisor* fiscale convenzionato EY, che fornisce servizi di natura fiscale richiesti dalla legge per poter fruire delle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (Superbonus 110%). In particolare, EY può svolgere:



- un'analisi preliminare sulla ricorrenza dei requisiti soggettivi per accedere alla detrazione;
- verifica della sussistenza del titolo edilizio abilitativo (s.c.i.a. o permesso di costruire);
- un controllo progressivo della documentazione - al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione - che si concluderà con il rilascio del c.d. visto di conformità (necessario per l'ottenimento del Superbonus 110%) e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta a MPS.

Il costo che le Imprese in Anagrafe sosterebbero per il visto di conformità può concorrere alla formazione del credito di imposta. Altri eventuali costi, che l'*advisor* fiscale convenzionato EY potrebbe richiedere per la sua attività di consulenza, potrebbero rientrare tra le spese detraibili in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Non sussiste alcun obbligo per le Imprese in Anagrafe di usufruire dei servizi dell'*advisor* fiscale convenzionato EY, in quanto la decisione di avvalersene o meno rientra nella loro piena ed esclusiva facoltà.

Nel caso in cui le Imprese in Anagrafe optino per un tecnico di loro fiducia diverso dell'*advisor* fiscale convenzionato EY, la Banca si riserva la facoltà di affidare ad un proprio *advisor* una *due diligence* sulle attività rilasciate dal tecnico del rivenditore.

- la piattaforma dell'*advisor* fiscale convenzionato EY volta a facilitare la gestione del *work flow* di processo per il perfezionamento e l'acquisto del credito di imposta.

Art. 3

Collaborazione del Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario, nell'ambito della propria attività istituzionale:

- 3.1** non trasferirà materialmente alle Imprese in Anagrafe il materiale illustrativo e i relativi aggiornamenti dei Prodotti forniti da MPS, ma comunicherà alle Imprese in Anagrafe la possibilità di accedere ai Prodotti attraverso i propri canali di comunicazione interna;



- 3.2** non porrà, pertanto, in essere alcuna attività che possa qualificarsi, ai sensi della vigente normativa, come promozione o collocamento dei Prodotti, nonché non agirà in nome e/o per conto di MPS per la conclusione di contratti relativi all'acquisto dei Prodotti e non renderà dichiarazioni che possano far presumere l'esistenza di un potere di rappresentanza di MPS da parte del Commissario Straordinario;
- 3.3** fornirà via PEC a MPS, utilizzando i riferimenti per le comunicazioni di cui al successivo all'Art. 9, eventuali successivi aggiornamenti della lista di cui all'Allegato A.

Art. 4

Collaborazione di MPS

MPS, per l'intera durata del presente protocollo di intesa, nel perseguimento delle finalità di collaborazione con il Commissario Straordinario:

- 4.1** si impegna a stanziare un *plafond* di 200.000.000 € per l'acquisizione dei crediti di imposta ceduti dalle Imprese in anagrafe;
- 4.2** effettuerà l'istruttoria e/o la valutazione della concedibilità, a propria insindacabile discrezione, dei Prodotti per addivenire ad una sollecita definizione delle proposte in conformità alle modalità operative in uso presso MPS;
- 4.3** rispetterà la normativa bancaria e ogni altra normativa applicabile con riguardo al contenuto dei Prodotti.

Art. 5

Durata del protocollo di intesa

Il presente protocollo di intesa è vigente sino a tutto il periodo riconosciuto dalla legge per la fruizione dei benefici fiscali connessi con gli interventi agevolati richiamati in premessa, salvo esaurimento del *plafond*: le Parti si danno atto che ad oggi la scadenza prevista per tale agevolazione è fissata al 31.12.2025. In caso di estensione della durata dell'agevolazione, il presente protocollo è prorogabile previo accordo tra le Parti.

Art. 6

Revisione e modifica del protocollo di intesa



1. MPS si riserva di modificare in ogni tempo ed a suo insindacabile giudizio, in relazione all'andamento del mercato, la composizione del catalogo prodotti definito nell'Allegati "B".
2. Ogni aggiornamento e/o variazione del protocollo di intesa verrà comunicata con tempestività da MPS al Commissario Straordinario con le modalità di cui al successivo Art. 9. e il Commissario Straordinario dichiara fin da ora di accettare le variazioni in questione.
3. Ogni variazione del protocollo di intesa avrà efficacia esclusivamente per le pratiche future e non per quelle già deliberate.
4. MPS potrà in ogni caso provvedere, sussistendone i presupposti, a modificare ai sensi dell'art. 118 e 126-*sexies* TUB le condizioni applicate ai rapporti precedentemente perfezionati ai sensi del presente protocollo di intesa.

Art. 7

Diritto di recesso delle Parti

Le Parti hanno facoltà di recedere dal protocollo di intesa in qualunque momento, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), agli indirizzi di cui al successivo Art. 9. Il recesso sarà operante trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. L'esercizio della facoltà di recesso non attribuisce diritto al riconoscimento per alcuna delle Parti di alcuna penalità.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

- 8.1 Ciascuna delle Parti è responsabile del corretto e diligente svolgimento dell'attività di propria competenza secondo quanto previsto dal presente protocollo di intesa, dalla normativa applicabile in materia e usando la diligenza dovuta in relazione all'attività prestata. A tale scopo, le Parti si impegnano ad utilizzare tutte le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari.
- 8.2 Ciascuna Parte sarà direttamente responsabile, nei confronti delle Autorità di Vigilanza, ove sottoposta, e dei terzi in genere, delle conseguenze derivanti da propri comportamenti errati, negligenti od omissivi e, in relazione a ciò, terrà l'altra Parte indenne da ogni danno, costo, pregiudizio od onere.
- 8.3 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le notizie, estranei rispetto al contenuto specifico del protocollo di intesa, di cui fossero venute a conoscenza nell'ambito e in occasione dei rapporti alla stessa riconducibili e a non divulgarli a terzi per qualunque ragione, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dall'Autorità. I predetti vincoli permarranno a tempo indeterminato anche in caso di cessazione del presente protocollo di intesa.



8.4 Sono fatte salve le prerogative del Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni per legge attribuite di cui al DL 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229.

Art. 9

Riferimenti per comunicazioni

9.1 Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dalle disposizioni del presente protocollo di intesa dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno efficacemente e validamente eseguiti alla data del timbro postale o se inviati via e-mail, alla data di invio del messaggio, sempreché siano indirizzati come segue:

se a MPS:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Agrifood, Superbonus e Finanza Agevolata

Viale Mazzini, 27

53100 Siena

PEC: staffimpreseprivate@postacert.gruppo.mps.it

E-mail: team.ecobonus@mps.it

se a Commissario Straordinario:

Commissario Straordinario

Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366

00186 Roma

PEC: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

E-mail: commissario.sisma2016@governo.it

9.2 Qualsiasi modifica dei patti che regolano il protocollo di intesa dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal presente articolo; eventuali tolleranze, anche se reiterate, di inadempimenti e/o di parziali adempimenti, non potranno in nessun caso essere interpretate come modifica o abrogazione tacita dei corrispondenti vincoli contrattuali.

Art. 10



Adempimenti relativi al Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679

1. Con riferimento ai dati personali (così come definiti all'Art.4, nr. 1, del Reg. UE 2016/679, c.d. GDPR) eventualmente trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente protocollo di intesa, le Parti, nella sfera delle rispettive competenze, agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del GDPR Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 (in seguito GDPR), e del D-Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, riferiti sia ai dati delle Parti stesse che a quelli delle società.
2. Ciascuna Parte si impegna ad espletare l'attività di competenza nel pieno rispetto delle suddette normative e delle linee guida o provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali, che dichiara di ben conoscere, assumendosi contestualmente l'onere di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla predetta normativa, esonerandosi reciprocamente, sin da ora, da qualunque responsabilità ricollegabile alla ipotetica violazione delle disposizioni appena richiamate riguardanti aspetti afferenti alla propria attività.
3. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a osservare e a far osservare, ai propri dirigenti, dipendenti, ed eventuali fornitori esterni, incaricati dell'esecuzione del presente protocollo di intesa, la suddetta normativa in tema di protezione dei dati personali e in particolare le disposizioni dettate in materia di misure minime di sicurezza definite all'art. 32 del GDPR, sulla conservazione e il trattamento dei dati personali, oltre a quelle ulteriori misure che fossero richieste dalla normativa integrativa e attuativa della normativa Italiana tempo per tempo vigente.

Roma,

**COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016**

(Sen. Avv. Guido Castelli)

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.**

(Dott. Luigi Lovaglio)

Documento firmato da:
LOVAGLIO LUIGI
22.06.2023 09:21:52 UTC





Allegati:

- Allegato A – Imprese in Anagrafe;
- Allegato B – Prodotti riservati alle “Imprese in Anagrafe”.



Allegato “A”

Imprese in Anagrafe

L'Anagrafe è disponibile nella seguente pagina WEB:

<https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe>



Allegato “B”

Prodotti riservati alle “Imprese in Anagrafe”

Soluzioni valide fino al 31/12/2025 e comunque fino alla disponibilità del *plafond* stanziato da MPS per un importo massimo di 200.000.000 €.

Acquisto del Credito di Imposta - Mps per i Bonus Edilizi – Advisor Convenzionato

L'acquisto di crediti fiscali è un prodotto attraverso il quale il cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020), trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata ad un prezzo di acquisto concordato.

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dal cessionario (Banca) al cedente (“Imprese in Anagrafe”) entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di accettazione del credito da parte della Banca nell'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e dalla data in cui il credito sarà visibile nel cassetto fiscale della Banca. Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dalle “Imprese in Anagrafe” ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

La normativa prevede inoltre per il Superbonus 110% che i crediti fiscali possano maturare, oltre che ad ultimazione dei lavori a seguito della produzione della documentazione richiesta, ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori e a un secondo SAL pari ad ulteriore 30% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni, ecc.), oltre al saldo finale (ad ultimazione dei lavori) per la % restante dei lavori.

Per poter accedere al prodotto “Acquisto del credito di imposta – MPS per i Bonus Edilizi – *Advisor* Convenzionato” è necessario che le “Imprese in Anagrafe” si avvalgano, per il rilascio del visto di conformità previsto dal D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, del professionista convenzionato con la Banca (*advisor* fiscale convenzionato EY).



Il prodotto è offerto alle condizioni standard pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza attualmente vigenti, sotto riportate.

Di seguito si riepilogano le condizioni economiche nel caso in cui EY sia soggetto certificatore:

- Nel caso di Superbonus 110% il prezzo di acquisto riconosciuto alle “Imprese in Anagrafe” sarà pari al:
 - 86,18% del valore nominale del credito (€94,80 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato).
- Nel caso di altri Bonus con detrazione in:
 - 5 quote annuali: 84,70% del valore nominale del credito (€84,70 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato);
 - 10 quote annuali: 72,50% del valore nominale del credito (€ 72,50 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato).

Acquisto del Credito di Imposta - Mps per i Bonus Edilizi

L'acquisto di crediti fiscali è un prodotto attraverso il quale il cliente, che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente introdotta dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020), trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata ad un prezzo di acquisto concordato.

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dal cessionario (Banca) al cedente (le “Imprese in Anagrafe”) entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di accettazione del credito da parte della Banca nell'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e dalla data in cui il credito sarà visibile nel cassetto fiscale della Banca. Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dalle “Imprese in Anagrafe” ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

La normativa prevede inoltre per il Superbonus 110% che i crediti fiscali possano maturare, oltre che ad ultimazione dei lavori a seguito della produzione della documentazione richiesta, ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30%



dei lavori e a un secondo SAL pari ad ulteriore 30% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni, ecc.), oltre al saldo finale (ad ultimazione dei lavori) per la % restante dei lavori.

Il presente prodotto è applicabile laddove il cliente abbia scelto di non avvalersi dell'*advisor* Fiscale convenzionato con la Banca ma si avvalga di propri professionisti per il rilascio del visto di conformità.

Il prodotto è offerto alle condizioni standard pubblicizzate nei Fogli di Trasparenza attualmente vigenti, sotto riportate.

Di seguito si riepilogano le condizioni economiche nel caso in cui il soggetto certificatore sia diverso da EY:

- Nel caso di Superbonus 110% il prezzo di acquisto riconosciuto alle “Imprese in Anagrafe” sarà pari al:
 - 84,55% del valore nominale del credito (€93,00 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato).
- Nel caso di altri Bonus con detrazione in:
 - 5 quote annuali: 83,70% del valore nominale del credito (€83,70 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato);
 - 10 quote annuali: 71,00% del valore nominale del credito (€ 71,00 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato).

La Banca si riserva la facoltà di rivedere le condizioni proposte, tempo per tempo, al variare delle esigenze di mercato.

L'istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi Prodotto oggetto dell'offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o vendita dei Prodotti richiesti.